



**ACCORDO NAZIONALE
DI RINNOVO DEL CCNL NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
E LE RELATIVE ATTIVITÀ CORRELATE**



In data 23 maggio 2025, l'Associazione Anav e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisl, Ugl-Fna convengono la seguente intesa per il rinnovo del CCNL del noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate del 6 ottobre 2022.

Decorrenza e durata

1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2026.

Una Tantum

A integrale copertura del periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo nazionale di rinnovo del ccnl per il triennio 2024-2026 viene riconosciuta la somma una tantum di 600 euro lordi (seicento) al livello C2 da riparametrare secondo la vigente scala parametrica (100 – 200). La predetta somma è corrisposta in due rate di eguale importo, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno 2025 e di gennaio 2026.

La somma una tantum:

- verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori) svolta nel periodo dall'1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025;
- sarà riproporzionata nei casi di lavoro part-time, sulla base dell'orario stabilito nel contratto individuale;
- verrà erogata anche al personale a tempo determinato in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo. Per questi lavoratori, l'una tantum verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori) svolta all'interno del periodo dall'1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025 nell'ambito del contratto a termine ivi comprese eventuali proroghe;
- non ha alcun effetto essendo comprensiva di ogni incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non rientra nella base di computo del T.F.R e della contribuzione al Fondo Priamo.

Variatione del Trattamento Economico Complessivo (TEC)

Il trattamento economico complessivo è incrementato come segue.

1) Aumenti delle retribuzioni tabellari

Il valore delle retribuzioni tabellari è complessivamente incrementato alle seguenti decorrenze di 160 euro lordi al livello C2 da riparametrare secondo la scala parametrica vigente (100 – 200):

- 60,00 euro, con la retribuzione relativa al mese di luglio 2025;



- 100,00 euro, con la retribuzione relativa al mese di agosto 2026.

Per effetto degli aumenti delle retribuzioni tabellari di cui sopra, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno e TFR. Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito a livello nazionale, nonché ogni altro elemento economico definito a livello aziendale, ancorché espressi in percentuale, restano confermati in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.

2) Istituzione Elemento Distinto della Retribuzione (EDR 2025)

A decorrere dalla retribuzione del mese di luglio 2025, viene istituito un nuovo Elemento Distinto della Retribuzione (EDR 2025) nella misura di 40 euro lordi mensili al livello C2 da riparametrare secondo la scala parametrica vigente (100 – 200).

Tale EDR viene erogato per 14 mensilità, rientra nella retribuzione base, è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e della contribuzione del Fondo Priamo.

3) Trattamento integrativo

Entro sei mesi dal presente accordo di rinnovo, le parti, a livello aziendale, procedono alla definizione di un accordo per la rivisitazione della regolamentazione dell'articolazione dell'orario di lavoro con l'obiettivo prioritario di temperare le esigenze di produttività aziendale con quelle relative alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Al raggiungimento dei predetti accordi è condizionata l'erogazione di una quota del trattamento economico complessivo nella misura di Euro 40 mensili lordi. Tale trattamento, erogato per 12 mesi, è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, con decorrenza 1° gennaio 2026, sarà riconosciuto il 50% dell'importo indicato al capoverso precedente. Resta facoltà delle parti a livello aziendale di convertire tale importo in 2 giornate di permesso retribuito.

Nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro, le predette giornate saranno debitamente riproporzionate considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori.


Parte normativa



Fermi restando gli effetti del presente accordo nazionale, le parti convengono di proseguire a partire dal prossimo mese di settembre 2025 il confronto sulla parte normativa a partire dai temi delle relazioni industriali, del mercato del lavoro, del trattamento di trasferta, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e condividono la necessità di individuare e definire, entro la data di scadenza dell'accordo di rinnovo del ccnl, le relative specifiche soluzioni contrattuali.

2

Clausola di ultrattività contrattuale

Le Parti dichiarano congiuntamente che resta in vigore tutta la disciplina contrattuale collettiva nazionale precedente, così come risultante dal c.c.n.l. del 6 ottobre 2022, che non sia novata, abrogata o modificata dal presente accordo.

ANAV


FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI


FAISA CISAL


UGL-FNA
